



SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

N. 102 DEL 24 MAGGIO 2010

Adottata ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 29 del 3 febbraio 1993 e art. 4 del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in esecuzione della deliberazione del Direttore Generale. n. 186 del 9 ottobre 2008.

OGGETTO: dipendente matricola n. 16537 – diniego benefici previsti dall'art. 33, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la richiesta del dipendente matricola n. 16537, intesa a ottenere i benefici previsti dall'art. 33, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto presta assistenza al genitore, portatore di handicap in situazione di gravità;

VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni ed integrazioni, e in particolare l'art. 33, concernente le agevolazioni per i portatori di handicap e per i familiari che prestano loro assistenza;

VISTE le note, circolari e chiarimenti emanati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la Funzione Pubblica, in relazione ai requisiti per la concessione degli stessi benefici;

VISTO il verbale della competente Commissione Medica, attestante lo stato di persona con handicap in situazione di gravità del genitore del dipendente;

VISTE le dichiarazioni prodotte dall'interessato ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, attestanti:

- che il portatore di handicap non è ricoverato a tempo pieno presso istituti;
- le generalità di tutti i parenti e affini entro il terzo grado del disabile;
- le modalità e i tempi in cui viene prestata l'assistenza;

RILEVATO, dalle dichiarazioni rese dal dipendente, che egli accede presso il domicilio del genitore con frequenza settimanale, alternandosi con il fratello, e pertanto il suo intervento assistenziale non può considerarsi "permanente, continuativo, globale, nella sfera individuale e in quella di relazione" così come chiarito dal Dipartimento per la Funzione Pubblica con nota del 18 febbraio 2008, e in linea con quanto previsto dall'art. 3, comma 3, della Legge 104/92;

DATO ATTO che si è provveduto a effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dall'interessato, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, interpellando il sindaco del comune ove risiede il portatore di handicap;

VISTA la relazione di servizio trasmessa dal comando dei vigili urbani del comune di Macomer, da cui risulta che il portatore di handicap non viene assistito in tutte le sue necessità materiali dal dipendente che ha presentato richiesto per fruire dei benefici, ma da altri familiari (figlio e nuora), confermando quindi le considerazioni già espresse circa l'intervento assistenziale del dipendente;

DATO ATTO pertanto che non sussiste il requisito della "continuità dell'assistenza", nell'accezione recentemente definita dal Dipartimento per la Funzione Pubblica, essenziale per la concessione dei permessi;

VISTA la L.R. n. 10/06;

VISTA la L.R. n. 3 del 07.08.2009;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa

1. Di non autorizzare il dipendente matricola n. 16537 a fruire dei permessi previsti dall'art. 33, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Di comunicare il diniego dei permessi al dipendente interessato.
3. Di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Generale, al Servizio Affari Generali e al Collegio dei revisori.

Il Direttore del Servizio
Amministrazione del Personale
Dr. Luciano Oppo

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'albo pretorio di questa Azienda dal _____ al _____

Il Responsabile del Servizio AA.GG.
Dr.ssa Antonina Daga